

Codice A1902A

D.D. 10 giugno 2026, n. 259

LR. 1/2009 e s.m.i. art. 34 bis. Accertamento e attestazione periodo di inserimento presso un'impresa di estetista ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1992, n. 54 - RIFICI VALENTINA.



ATTO DD 259/A1902A/2026

DEL 10/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: LR. 1/2009 e s.m.i. art. 34 bis. Accertamento e attestazione periodo di inserimento presso un'impresa di estetista ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1992, n. 54 - RIFICI VALENTINA.

Premesso che:

- la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.", all'articolo 3 "Conseguimento della qualificazione professionale" prevede quanto segue:

"1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990 , articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;

b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, legittimato all'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso

l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11";

- la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato", all'art. 34 bis "Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore" prevede che:

"1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 . Disciplina dell'attività di estetista) e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992, finanziati o riconosciuti dalle province, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista.";

- la Determinazione dirigenziale n. 493/A19020 del 29 luglio 2015 "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica", all'Allegato A prevede quanto segue:

2.4: "L'esperienza lavorativa qualificata, corrispondente al 3° livello del CCNL di categoria, a tempo pieno, in qualità di dipendente è documentata con l'iscrizione ai fini previdenziali per il periodo di lavoro necessario a maturare il requisito richiesto dalla normativa; nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto, considerando la settimana lavorativa di 40 ore, si calcola il periodo lavorativo necessario in proporzione alle ore lavorate;"

4.1: "In ordine all'istanza di ammissione all'esame teorico-pratico (punto 2.1 a) il richiedente deve dimostrare: svolgimento di apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue seguito da un corso di specializzazione oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;"

4.4: In caso di lavoro subordinato il richiedente deve allegare all'istanza la fotocopia:

- della busta paga relativa all'inizio del periodo di inserimento lavorativo oppure del contratto di lavoro o del contratto di formazione".

Dato atto che:

- RIFICI VALENTINA (c.f. *omissis*) ha presentato domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l'ammissione all'esame teorico-pratico per la qualificazione professionale di estetista, ai sensi dell'art. 34 bis della L.R. n. 1/2009, su piattaforma Findom - Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale (n. istanza 233705), in data 29/04/2026 (prot. n. 5678/A19000 del 30/04/2026), allegando documentazione inerente l'attività lavorativa;

- con l'istruttoria è stato accertato e può essere attestato un periodo non inferiore ad un anno di inserimento presso un'impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54; in particolare:

- il corso di qualificazione della durata di due anni è documentato con Attestato di qualifica professionale "Operatore del benessere" della Regione Piemonte, allegato all'istanza;

- il periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di estetista, da effettuare nell'arco di due anni, dichiarato dall'interessata, è documentato da estratto conto previdenziale INPS del 05/06/2026 (prot. 7632/A1902A del 09/06/2026);

- l'inquadramento previsto dal CCNL a tempo pieno, in qualità di dipendente, è documentato da busta paga allegata all'istanza;

- è stata effettuata la verifica dell'impresa di estetista in qualità di datore di lavoro, con visura camerale del 05/06/2026, estratta dalla piattaforma Telemaco-InfoCamere;

- il provvedimento regionale di cui all'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. deve unicamente accertare, attestare e determinare il periodo di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista svolta dal soggetto che presenta domanda di attestazione delle esperienze lavorative per l'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1992, n. 54;

per tutto quanto sopra, sussistono le condizioni per attestare e determinare che il periodo di attività lavorativa qualificata, non inferiore ad un anno, svolto da RIFICI VALENTINA presso un'impresa di estetista ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1992, n. 54, è conforme a quanto richiesto dall'articolo 3, comma 1 della stessa l.r. 54/1992.

Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista e s.m.i.;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;

- la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028" ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 34 bis della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., che, sulla base dell'accertamento e attestazione di cui alla premessa, il periodo di attività lavorativa qualificata, non inferiore a un anno, svolto da RIFICI VALENTINA presso un'impresa di estetista ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1992, n. 54, è conforme a quanto richiesto dall'articolo 3, comma 1, lett. a) della stessa l.r. 54/1992.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone